



DELIBERA N. 77 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento sanzionatorio emanato dal Centro per l’Impiego di ██████████ prot. n. ████████ del 31/10/2019 di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’incontro del 01/10/2020 (secondo incontro),

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato e indicato nella scheda personale contestualmente sottoscritta in data 10/10/2019;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente dopo aver presentato istanza di indennità NASpI all'INPS il 03/01/2019 sottoscriveva, in data 25/02/2019, presso il Cpl di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato e la scheda personale in cui venivano concordate e indicate le date dei successivi incontri

A seguito dell'assenza all'appuntamento del 01/10/2019 (secondo incontro) senza alcuna comunicazione di giustificato motivo per l'assenza il Cpl notifica al ricorrente il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI emanato a seguito della mancata presentazione, senza giustificato motivo, al secondo incontro, concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio affermando di non essersi potuto recare all'appuntamento concordato per motivi di salute. A tal fine allega al ricorso copia di visita specialistica.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpl invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. [REDACTED] e Provvedimento prot. n. [REDACTED] del 31 Ottobre 2019. In merito al ricorso, il Cpl rappresenta che ha provveduto a notificare al ricorrente il provvedimento sanzionatorio per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'incontro programmato.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, il ricorrente era a conoscenza dell'appuntamento fissato per il 01/10/2019, e non ha prodotto nei termini la documentazione atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpl. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista..

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it